



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Commissione Straordinaria di Liquidazione
Nominata con DPR del 16. 9.2022
PEC: osl@pec.comune.afragola.na.it

Deliberazione n 12 del 23 febbraio 2023

Oggetto: Proposta di adozione modalità semplificata di accertamento e liquidazione della massa debitoria-all'art. 258 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267 e decreto legislativo n. 267/2000

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 15,00 nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di

Dott.ssa Leondina Baron Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera Funzionario Economica Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Afragola dott Anastasio Mario Nunzio.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.leg.vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che con pec in data 24.9.2022 il predetto decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso al Segretario Generale dell'Ente ed assunto al protocollo al nE0044656/2022;
- che in data 24.9.2022 lo stesso è stato regolarmente notificato al Sindaco del Comune di Afragola;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgvo 267/2000, (di seguito denominato "Tuel") la Commissione Straordinaria di

Liquidazione in data 24.9.2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data.

VISTI:

- l'art. 252 comma 4, del Tuel in base al quale " l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato", quindi nel caso del dissesto di Afragola entro il 31 dicembre 2021;

- l'rt. 254 comma 3, del TUEL che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi;

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

- l'art. 258 del TUEL (modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti) di cui si riporta appresso il testo:

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. L'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione ;

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, (ivi compreso l'erario), anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

CONSIDERATO che:

“ questa procedura permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione e il relativo pagamento se, da una parte, permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale, i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento...”

CONSIDERATO che:

-le ridotte capacità di recupero di risorse tributarie ed extra tributarie, rendono non conciliabili i tempi e le legittime aspettative dei creditori attraverso le ordinarie procedure previste dalla gestione dissestuale;

-esistono, quindi, valide ragioni per il ricorso alla procedura semplificata della liquidazione ex art.258 del TUEL, che si prefigura come strumento fondamentale per il risanamento dell'ente locale interessato dal dissesto in quanto consente:

- a) di abbattere significativamente la massa debitoria, in virtù di quanto disposto dal comma 3 dell'art.258 del TUEL;
- b) di azzerare il rischio – con riguardo ai creditori che accettano la proposta di transizione e pertanto rinunciano ad ogni pretesa - che il patrimonio dell'Ente, con riferimento ai futuri bilanci, venga gravato dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti della definizione del dissesto mediante procedura ordinaria;
- c) di ridurre, poi, notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, quindi, il ritorno *in bonis* del Comune;

TENUTO CONTO che:

- nel caso in cui la Giunta Comunale non dovesse aderire alla procedura semplificata, la stessa dovrà indicare le modalità con le quali intende far fronte alla massa passiva e, di conseguenza, l'Organo Straordinaria di Liquidazione, a sua volta, dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione, per cui i debiti, a differenza di quanto avviene per quelli transatti con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorta capitale), dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della delibera di dichiarazione di dissesto;

- nell'ipotesi, invece, di adesione alla modalità semplificata di liquidazione, la stessa Giunta potrebbe accedere a una anticipazione finanziaria come previsto dall'art. 14 del D.Lgs n. 113/2016 convertito nella Legge n. 160 del 2016, **da destinare all'incremento della massa attiva;**

RILEVATO che:

all'Organo Straordinaria di Liquidazione, non sono stati messi a disposizione i seguenti fondamentali documenti:

- a) l'elenco dei residui passivi per la verifica dei debiti di bilancio, per i quali i creditori non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva pure avendone eventualmente titolo;
- b) l'elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti e non dal Consiglio Comunale, per i quali i creditori non hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva;
- c) l'elenco delle procedure esecutive estinte da ammettere alla massa passiva;
- d) l'elenco dei residui attivi e passivi concernente i fondi a destinazione vincolata, di competenza della gestione liquidatoria (la mancata revisione da parte del Comune dei residui attivi, come del resto dei residui passivi, non consente di accertare se ad essi corrispondono crediti effettivi),
- e) l'elenco dei beni del patrimonio disponibile dell'Ente;

DATO ATTO, inoltre, che allo stato nessun versamento di parte libera del fondo di cassa né riversamenti dal concessionario dei tributi dell'Ente per le attività di competenza dell'OSL sono stati trasferiti sul Conto corrente di tesoreria intestato all'OSL

TENUTO CONTO che:

- pur essendo scaduto in data 2 gennaio 2023 il termine fissato nell'avviso pubblico per la presentazione da parte dei creditori delle istanze di ammissione alla massa passiva del Comune, queste ultime continuano a pervenire;

- allo stato, risultano presentate 643 istanze, di cui 383 pervenute nei termini, il cui importo complessivo è pari a 39.974.075,62 euro, cui va aggiunto quello relativo agli oneri presumibili della liquidazione (remunerazione lavoro straordinario a dipendenti comunali, compensi per collaborazioni esterne, spese assicurazioni, compensi e rimborsi ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione previsti dal D.M. 9 novembre 1995, oneri vari) stimati in circa 450,000,00 euro;

- al fine di garantire la *par condicio* tra i creditori, è necessario che il Comune di Afragola, metta a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione le risorse necessarie per sanare tutti i debiti;

VISTO il D.L.gs del 18 agosto 2000 n.267 ;

VISTO il DPR del 24 agosto 1993 n.378 avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno-Finanza Locale n.21/93, n.28/1996 e n.7/1999;

con voti unanimi palesi secondo l'accertamento fattone dal Segretario Generale verbalizzante

DELIBERA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente trascritto

1. di approvare la narrativa che precede, che previo espresso richiamo qui si intende integralmente riportata;
2. di proporre all'Amministrazione comunale di Afragola l'adozione della modalità amplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del Decreto Legislativo n.267/2000, la quale – a norma di legge.- dovrà pronunciarsi con deliberazione di Giunta da assumere entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente atto deliberativo, impegnandosi, in caso di adesione a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie, o indicando, nell'ipotesi inversa, gli specifici motivi di contrarietà;
3. riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena effettuata a cura del Comune di Afragola, la rilevazione dei debiti di ufficio come in premessa indicati;
4. riservarsi, inoltre, di adottare tempestivamente idonee misure per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva, ai sensi dell'art. 5 c.2 , del decreto legislativo n.80/2004, convertito nella legge n.240/2004, che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, entro il 31.12.2021 ed accertati prima della approvazione del rendiconto di gestione dissesuale;
5. di adottare, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione alla procedura semplificata, un ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali di cui all'art.258 del 267/2000;
6. di disporre, altresì, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria generale
 - a. Al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per le Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti e Ordinamento Enti Locali e Risanamento degli Enti Locali dissesati;
 - b. al Prefetto di Napoli;
 - c. alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Campania;
 - d. al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale;
 - e. al Presidente del Consiglio Comunale e ai Consiglieri Comunali;
 - f. al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. ai sigg. Dirigenti degli Uffici comunali;
7. dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378,;
8. disporre che la stessa sia pubblicata all'albo pretorio del comune di Afragola e sul sito Internet del medesimo comune in apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione" a cura degli uffici comunali.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente
(dott.ssa Leondina Baron)

Il Componente
(dott.ssa Gabriella Camera)

Il Componente
(dott.ssa Giovanna Scarpa)

Il Segretario Generale
(Anastasio M. Nunzio)